

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SEMI Onlus

Denominazione – Sede – Durata

Art. 1

E' costituita l'Associazione "SEMI Onlus" secondo gli art. 11 e seguenti del c.c. e nello spirito della Costituzione repubblicana.

Art.2

L'Associazione "SEMI Onlus" ha sede in Torino, Piazza Risorgimento, 12.

Eventuali variazioni di sede o ulteriori sedi operative o di rappresentanza potranno essere stabilite con semplice delibera del Consiglio Direttivo

Art. 3

La durata dell'Associazione "SEMI Onlus" è illimitata. L'Assemblea Generale degli associati ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 4

L'Associazione, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e basa il proprio impegno sui principi della democraticità e del volontariato così come previsti dal D.lg. 460/97, è un organismo senza fini di lucro.

I principali obiettivi dell'Associazione sono i seguenti:

1. Promuovere un contributo attivo ai processi di sviluppo civile ed umano e di ASSISTENZA SOCIALE, perseguendo attraverso le proprie iniziative la risoluzione di problematiche sociali legate alla povertà, alla sofferenza in tutte le sue forme e manifestazioni.
2. Effettuare e stimolare iniziative di BENEFICIENZA in favore di soggetti o enti che rientrano nelle finalità dell'Associazione.
3. I principali beneficiari finali delle attività dell'Associazione sono soggetti svantaggiati colpiti da situazioni di povertà, emarginazione, sofferenza e coloro che necessitano sostegno nell'allargamento dei valori etici e morali alla base dello sviluppo di una società serena e rispettosa.

Art. 5

Le principali attività dell'Associazione sono:

1. Promuovere e realizzare programmi di costruzioni di strutture sanitarie, idriche e abitative in aree particolarmente povere del mondo;
2. Promuovere e realizzare programmi di sostegno ed adozioni a distanza di orfani e minori in estreme condizioni di bisogno in India ed in altri paesi dove persistano condizioni di estrema miseria;
3. Promuovere la formazione e l'alfabetizzazione nei paesi sottosviluppati per minori ed adulti;
4. Sviluppare e promuovere iniziative di collaborazione con enti del medesimo settore reti solidali, rapporti con persone, organizzazioni ed istituzioni in armonia con la missione dell'Associazione.

5. Realizzare attività formative ed informative, progetti culturali ed attività di carattere educativo destinate al pubblico e agli associati con il fine di sensibilizzare e coinvolgere nell'attività dell'Associazione e di diffondere gli ideali che la animano;
6. Svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente statuto, attraverso campagne istituzionali o specifiche che possono anche prevedere manifestazioni, spettacoli, utilizzo dei canali mediatici, sponsorizzazioni, offerte, ecc.;
7. Erogare donazioni e finanziare progetti di Onlus ed associazioni operanti nei settori della solidarietà a livello nazionale ed internazionale;
8. Ogni altra iniziativa che secondo le necessità di tempo e luogo sia considerata conforme agli obiettivi dell'Associazione dai suoi organi di controllo, ed appropriata ai fini dell'Associazione.

Per lo svolgimento di suddette attività l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite.

L'Associazione persegue le proprie finalità avvalendosi prevalentemente di operatori associati e aderenti che si ispirano ai principi della solidarietà e del volontariato; l'attività finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito per fini esclusivamente umanitari, culturali ed educativi.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Tali attività possono essere svolte per conto proprio dell'Associazione e/o su accordi specifici con Enti pubblici o privati, italiani od esteri.

Per raggiungere le proprie finalità l'Associazione potrà acquistare o vendere immobili e conseguire finanziamenti con banche, istituti di credito e società finanziarie concedendo le opportune garanzie anche istituendo un prestito sociale tra i soci.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, salvo quelle istituzionali o accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lg. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

Capacità, Patrimonio e risorse sociali

Art. 6

L'Associazione ha autonomia patrimoniale, economica e finanziaria.

L'Associazione è in grado di acquistare beni e potrà operare con organizzazioni governative, commerciali e della società civile, pubbliche e private, nazionali ed internazionali.

Art. 7

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni attuali e quelli che saranno acquisiti successivamente a qualunque titolo nonché dalle risorse ottenute da:

1. le quote degli associati, degli aderenti e dei simpatizzanti;
2. eventuali contributi straordinari degli aderenti stabiliti dall'assemblea degli associati

3. mobili ed immobili che a qualsiasi titolo divengano di proprietà dell'Associazione e le rendite dei suoi beni
4. le somme acquisite al patrimonio o accantonate per qualsiasi titolo, fino a che non siano erogate
5. le contribuzioni volontarie, donazioni, eredità, lasciti e sovvenzioni pubbliche e private
6. contributi di organismi internazionali
7. entrate derivanti da convenzioni
8. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali
9. eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio

Le quote associative annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposti dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus, su proposta dell'Assemblea e solo dopo il consenso del Direttivo.

L'esercizio finanziario è compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il direttivo redige il bilancio consuntivo dell'anno terminato ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. L'approvazione dei bilanci deve essere accordata dall'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura di un esercizio.

I bilanci devono essere depositati almeno 15 gironi prima dell'assemblea di approvazione presso la sede dell'Associazione per dare la possibilità a tutti i soci di prenderne visione.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Soci, condizioni di ammissioni e regime disciplinario

Art. 8

Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 9

Non può esistere alcuna differenza tra i soci ed esiste assoluta parità di trattamento riguardo ai diritti e doveri dei soci nei confronti dell'Associazione

Art. 10

Per entrare a far parte dell'Associazione è necessario rivolgere un'istanza scritta al Consiglio Direttivo che deve essere accettata dallo stesso con votazione favorevole di almeno due terzi del Consiglio.

I nuovi associati sono tenuti a versare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta loro ammissione, l'importo della quota associativa.

Possono presentare istanza tutti i cittadini di ogni nazionalità, interessati al programma e ai principi e agli obiettivi dell'Associazione stessa.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art. 11

L'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote che gli associati sono tenuti a versare entro il mese di aprile di ogni anno.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12

I soci aderiscono alle linee ispiratrici ed operative dell'Associazione e si impegnano a promuovere con i mezzi più idonei e con l'approvazione del Consiglio Direttivo le finalità comuni operando per il sostegno culturale e finanziario dell'Associazione.

Art. 13

Il socio che desiderasse recedere dall'Associazione, né darà comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione.

Le dimissioni avranno effetto dalla data in cui il Consiglio Direttivo le avrà accettate.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno due terzi dei membri, potrà deliberare la sospensione di un associato dell'Associazione con effetto immediato ed insindacabile e con l'obbligo di darne specifica motivazione all'interessato e riferirne alla prima assemblea utile, che adotterà i provvedimenti ritenuti necessari.

Questo provvedimento potrà essere applicato nei seguenti casi:

- condotta contraria ai principi e agli interessi dell'Associazione
- indegnità morale
- mancato versamento della quota annuale
- ogni altro atto ritenuto non idoneo per la prosecuzione della militanza dell'associato all'interno della struttura associativa

Art. 15

Tutti i soci sono obbligati:

- ad osservare tutti i punti del seguente statuto, i regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione
- a mantenere un comportamento conforme e corretto secondo i principi dell'Associazione
- a versare la quota associativa nei tempi previsti
- a prestare la propria opera a favore dell'Associazione e delle sue attività

Tutti i soci hanno il diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione
- a partecipare alle assemblee dei soci e ad esprimere il diritto di voto e di parola
- ad accedere alle cariche associative

Organi dell'Associazione

Art. 16

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente

L'elezione dei suddetti organi avviene in maniera democratica e non può essere in alcuna maniera vincolata o limitata.

Tutte le cariche sono esercitate in maniera gratuita e volontaria.

Art. 17

L'ASSEMBLEA DEI SOCI è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote. E' organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione, dal Vice-Presidente in sua assenza o in mancanza di essi da una persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno con delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea stessa.

La convocazione è fatta con missiva al domicilio o casella di posta elettronica di ogni Associato dal Presidente con avviso riportante data, ora, luogo e ordine del giorno almeno 15 giorni prima della data fissata ed affisso nella sede dell'Associazione almeno 30 giorni prima.

L'Assemblea si ritiene valida in prima convocazione in presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero di partecipanti.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea per mezzo di delega scritta. Ogni Associato non può presentare più di due deleghe.

Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti portati in assemblea e sono pubblicate nell'albo custodito nella sede dell'Associazione ed inserite nel verbale delle riunioni e delibere dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria:

- approva i bilanci
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e l'eventuale Collegio dei Revisori
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- delibera l'esclusione dei soci
- delibera su tutte le altre materie su cui è chiamata a deliberare

L'Assemblea straordinaria:

- è indetta per motivi di straordinaria eccezionalità o urgenza
- delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione

Art. 18

IL CONSIGLIO DIRETTIVO è costituito dal Presidente e da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti democraticamente dall'Assemblea.

Tutti gli Associati maggiorenni sono candidabili per far parte del Consiglio Direttivo e rimangono in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni tre mesi ed in seduta straordinaria con le medesime modalità stabilite per l'Assemblea dei Soci.

Nell'ipotesi cui vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci: i consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo cui partecipano.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per provvedere alla loro sostituzione; i consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I compiti del Consiglio Direttivo sono di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati all'Assemblea dei soci tra cui:

- nominare il Presidente ed eventualmente il Vice- Presidente
- programmare l'attività dei soci e dei volontari, la loro formazione ed il loro impiego all'interno dei programmi oggetto degli scopi associativi nello spirito dei principi dell'Associazione
- curare l'esecuzione dei programmi e verificarne il corretto svolgimento
- gestire ed assegnare le risorse a disposizione dell'Associazione
- stipulare accordi con enti e soggetti interessati a sviluppare collaborazioni e finanziamenti
- deliberare ammissioni ed espulsioni dei soci
- determinare le quote associative annuali
- predisporre i bilanci annuali
- deliberare gli impieghi della cassa
- convalidare le donazioni e i contributi di terzi
- assumere e licenziare l'eventuale personale dipendente
- deliberare l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili
- provvedere alla gestione delle problematiche rimesse alla sua competenza

Art. 19

Il PRESIDENTE è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Dura in carica tre anni ed ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale e dell'Associazione.

I suoi compiti prevedono:

- rendere esecutive le delibere del Consiglio Direttivo
- vigilare sulla coerenza e fattibilità delle attività in sintonia con gli ideali e gli obiettivi dell'Associazione
- vigilare sulle spese e gli impieghi dei fondi
- vigilare sugli atti amministrativi dell'Associazione
- convocare l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo e presiederlo
- redigere la relazione annuale sull'attività da presentare all'Assemblea e da allegare al bilancio annuale
- svolgere i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo

Art. 20

Il REVISORE è nominato dal Consiglio Direttivo e il suo incarico è valido per tre esercizi rinnovabili.

Può essere scelto anche al di fuori dell'Associazione ed il suo operato è regolato per quanto possibile dalle norme di cui all'art. 1397 e segg. c.c. fermo restando che l'esercizio di questa carica, per i soci dell'Associazione, è gratuita salvo il rimborso delle spese.